

N. 1804/2024 Reg. SENTENZE

N. 1532/23 R.G. Tribunale a cui è riunito il N. 416/24 R.G.T.

N. 5546/22 R.G. notizie di reato

TRIBUNALE PENALE DI PESCARA

- RITO MONOCRATICO -

SENTENZA

(art. 544 e segg. C.P.P.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE On. del TRIBUNALE di PESCARA - Dott.ssa Francesca MANDUZIO alla pubblica udienza del giorno 3 dicembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

V.M. elettivamente domiciliato c/o il difensore di fiducia

Detenuta p. a c. PRESENTE

IMPUTATA

Del reato p. e p. dall'art. 76 c. 3 d.lvo 159/11 perché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, contravveniva al divieto impostogli con Foglio di Via Obbligatorio emesso dal Questore di Pescara in data 31.01.2020 di fare ritorno nel Comune di Pescara per la durata di anni tre.

In Pescara i giorni 27 ottobre 2022, 23, 28, 29 e 30 Novembre 2022.

Del reato di cui agli artt. 81 c.p., 76 c. 3 d.lvo 159/11 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso poste in essere in tempi diversi, quale destinatario del Foglio di Via Obbligatorio con divieto di fare ritorno nel Comune di Pescara per la durata di anni tre, emesso dal Questore di Pescara in data 31.01.2020 e notificato in data 8.07.2020, contravveniva ripetutamente al suddetto ordine, trattenendosi in giornate diverse nel territorio del comune di Pescara. In Pescara il 1/1/2023, 12 e 28/4/2023, 6, 17, 18, 22, 23, 25, 27 e 29/3/2023.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con l'intervento del Pubblico Ministero in persona della dott.ssa OMISSIS Con l'intervento dell'Avv. OMISSIS difensore di fiducia dell'imputata

LE PARTI HANNO CONCLUSO COME DA VERBALE DI UDIENZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

V.M. è stata chiamata a rispondere del reato indicato in rubrica con decreto emesso dal P.M. in sede.

Dopo che all'udienza predibattimentale del 9.11.23 il giudice ha disposto la prosecuzione del giudizio nei riguardi dell'imputata, all'udienza del 23.10.24 è stato aperto il dibattimento e sono state ammesse le prove richieste dalle parti. In tale seduta sono stati sentiti i testi indicati nella lista del P.M., è stata acquisita documentazione meglio indicata a verbale e si è proceduto all'esame dell'imputata, quindi, su richiesta della difesa, alla quale si è associato il P.M., il processo è stato rinviato per sentire ex art. 507 C.P.P. la teste OMISSIS.

Alla odierna udienza, disposta preliminarmente la riunione del processo n. 416/14 R.G. Trib. a quello n. 1532/23 R.G. Trib. a norma del degli artt. 12 lett. b) e 17 c.p.p., le parti hanno concluso come da verbale.

Si contesta all'imputata di avere violato le prescrizioni relative alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio emesso nei suoi confronti dal Questore di Pescara in data 31.01.2020.

Dagli atti utilizzabili per la decisione emerge che V.M., alla quale era stato interdetto l'ingresso nel territorio del Comune di Pescara per la durata di anni tre, è stata sorpresa in numerose occasioni tra l'ottobre 2022 e il marzo 2023 nel territorio del Comune di Pescara, in palese violazione del provvedimento restrittivo sopra indicato (cfr. provvedimento di FVO in atti).

Detto questo, occorre rilevare che, da quanto dichiarato dalla prevenuta e confermato dalla testimonianza di OMISSIS, la giovane, in realtà, sin dal periodo precedente alla emissione del provvedimento in questione, viveva per strada e non poteva far rientro nella abitazione di famiglia, pertanto, era di fatto senza fissa dimora. L'imputata ha infatti riferito di essersi allontanata dalla casa in cui viveva con la madre sin dal 2020

per andare a Pescara dove viveva per strada; ha quindi raccontato di aver vissuto di espedienti, di aver cominciato a fare uso di stupefacenti di essere stata costretta a prostituirsi per procurarsi il denaro necessario per acquistare la droga; per tali motivi il compagno della madre l'aveva cacciata di casa; la giovane ha poi ricordato di aver provato ad uscire da tale situazione frequentando per un brevissimo periodo il SERD ma che, subito dopo il covid, avendo perso il lavoro, era ricaduta nella tossicodipendenza, pertanto era stata nuovamente allontanata e era tornata a Pescara dove aveva ripreso a vivere per strada; ha quindi precisato che il padre era alcolizzato, quindi non aveva neanche il suo appoggio, inoltre, la casa dei nonni, in cui risultava essere stata in passato solo formalmente residente, non era agibile da tempo, quindi non vi aveva mai abitato né aveva un posto dove trovare una stabile dimora; ha infine concluso dicendo che tale condizione non era mutata e che solo in carcere aveva cominciato un nuovo percorso di riabilitazione.

OMISSIS, madre dell'imputata, ha confermato quanto riportato dalla figlia; la donna, che ha raccontato di un vissuto personale travagliato e doloroso, ha riferito che il suo compagno non voleva V.M. in casa in quanto faceva uso di stupefacenti, quindi la ragazza era stata costretta ad allontanarsi e a vivere per strada; pur non essendo stata precisa sulla collocazione temporale dell'allontanamento della prevenuta, la teste ha ribadito che la figlia, se non per un brevissimo periodo, era andata via definitivamente e, addirittura, per diverso tempo, non aveva avuto più sue notizie, tanto da non sapere "se era viva o morta".

IL Sov. ha riferito che l'imputata era già nota in quanto fermata in più occasioni analoghe; ha quindi precisato che la giovane "era conosciuta ancor prima che fosse colpita da questo provvedimento per essere persona tossicodipendente e quindi si aggirava in quella zona per cercare sostanze e in alcune circostanze, probabilmente per procurarsi i soldi per cercare sostanze. Quindi anche facendo l'arte del meretricio il teste ha inoltre aggiunto che l'imputata veniva vista e fermata sempre a Pescara, soprattutto di notte, anche se non aveva un domicilio certo, ma si appoggiava dove trovano riparo i soggetti senza fissa dimora o nelle varie abitazioni "aperte".

Del resto lo stesso foglio di via risulta esserle stato notificato in Questura a Pescara e non presso la residenza indicata.

Orbene, va in proposito rilevato che il foglio di via obbligatorio è una misura di prevenzione che non può essere adottata nei confronti di una persona senza fissa

dimora. Il requisito della residenza in luogo diverso rispetto a quello dal quale si viene allontanati rientra, infatti, nello schema tipico del provvedimento del Questore.

Pertanto, in assenza dell'ordine di rimpatrio nel luogo di residenza, laddove il destinatario ne sia sprovvisto, l'atto deve ritenersi nullo per carenza di un elemento essenziale.

È stato invero affermato che il provvedimento, per essere legittimo, non deve soltanto avere l'obiettivo di cacciare dal territorio una persona pericolosa, ma deve anche «ordinarle contestualmente il ritorno nel luogo di residenza»; «Senza l'indicazione di una destinazione, il foglio di via avrebbe l'aspetto di un bando, non di un ordine di trasferimento da un comune a un altro». Si tratta di una cautela necessaria perché solo «rimpatriando» il pregiudicato nella sua città d'origine, egli avrà «maggiori possibilità di reinserirsi in un ambiente più confacente a un sistema di vita meno esposto ai pericoli e ai turbamenti del luogo di non abituale dimora».

È infatti noto che, scopo del foglio di via obbligatorio, così come di ogni altra misura di prevenzione personale, è quello di arginare il pericolo di commissione di future condotte illecite, pertanto, appare evidente che la fruttuosità del provvedimento è legata, quantomeno in via concorrente, all'invio del soggetto presso il luogo ove, avendo egli fissato la propria residenza, sono minori le difficoltà per le istituzioni preposte di esercitare la vigilanza e porre in essere le ulteriori iniziative intese a prevenire eventuali iniziative criminose, mentre, per converso ed in parallelo, più consistenti sono le chances che il destinatario del foglio di via si astenga, in un ambiente in cui egli è meglio inserito, da comportamenti devianti. L'obiettivo della norma risulterebbe, invece, sostanzialmente frustrato, almeno sotto l'angolo prospettico considerato, qualora si ammettesse la legittimità di un provvedimento dal contenuto circoscritto all'allontanamento dal luogo di manifestazione della pericolosità sociale ed al divieto di reingresso, in quanto tale non funzionale alle immanenti e preminenti esigenze di controllo. Tanto autorizza ad affermare che il foglio di via obbligatorio privo dell'ordine di rimpatrio verso il luogo di residenza per non avere il destinatario una residenza, ovvero un luogo in cui egli ha fissato, in modo più o meno stabile, il centro dei propri interessi, sarebbe inidoneo a soddisfare le finalità preventive sottese alla norma in esame.

La mancanza di una delle prescrizioni determina l'illegittimità del provvedimento, rilevabile dal giudice penale al fine di disapplicarlo per difformità dalla fattispecie

tipica, con la conseguente insussistenza del reato di cui all'art. 76 c. 3 d.lgs. n. 159/2019" (Cass. sez. 1 n. 13975 del 2020).

Ne deriva che allorquando il destinatario dell'ordine di allontanamento del questore, è senza fissa di mora, nel foglio di via non è possibile intimargli "di far rientro nel luogo di residenza» (Corte di Cassazione sentenza n. 30950 del 2019),

Né, in presenza di elementi di segno contrario, può attribuirsi valenza probante ad un dato meramente formale, rispetto alla situazione di fatto, conoscibile dall'Autorità emanante e, nel caso di specie, già nota alle Forze dell'Ordine in epoca precedente alla emissione del Foglio di via obbligatorio.

È stato di recente ribadito (CASS. PEN., I, 10/05/24 N° 18576) il principio secondo cui " ...in tema di misure di prevenzione, le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell'ordine di allontanamento costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio, con la conseguenza che la mancanza di una delle due prescrizioni determina l'illegittimità del suddetto provvedimento, sindacabile dal giudice penale, e la conseguente insussistenza del reato di cui all'art. 76, co. 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159... . La conclusione, per tutto quanto espresso, è quella che " ... il divieto di fare rientro nel territorio di allontanamento presuppone che sia sussistente e, quindi, conosciuto un diverso comune nel quale il soggetto destinatario del foglio di via abbia diritto di soggiornare e dal quale non possa essere allontanato...".

Si impone pertanto una pronuncia assolutoria nei confronti dell'odierna imputata con la formula in dispositivo.

Il Giudice, visto l'art. 530 c.p.p., assolve V.M. dalla imputazione a lei ascritta (N. 1532/23 R.G.T. a cui è riunito il N. 416/24 R.G.T.) perché il fatto non sussiste.

Motivazione entro 90 giorni.

Pescara 3-12-2024.